

END OF WASTE RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE: DM. MASE N. 127 DEL 28 GIUGNO 2024 PUBBLICATO IN G.U.

Posted on 13 Settembre 2024



Category: <u>Urbanistica e territorio</u>

Pubblicato sulla <u>Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 213 del 11.09.2024</u>, il **Decreto MASE 28 giugno 2024**, **n. 127** (cd. <u>Decreto End of Waste</u>) recante "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006" che <u>definisce le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione, e altri inerti di origine minerale per essere poi considerati End of Waste pronti per nuovi utilizzi.*</u>

Si tratta di un provvedimento, <u>in vigore dal prossimo 26 settembre 2024</u>, importante non solo per il settore delle costruzioni ma, più in generale, per la tutela dell'ambiente, dati gli importanti risvolti che questo ha sull'economia circolare e sulla sostenibilità.

Il **nuovo regolamento**, composto da 9 articoli e 3 allegati tecnici, andrà a sostituire il precedente DM 152/2022 (si veda nostra comunicazione del 25 ottobre 2022 - <u>Pubblicato in G.U. il Decreto MiTE 27 settembre 2022 n.152 "End of Waste" inerti - in vigore dal 4 novembre 2022) di cui supera molti degli aspetti critici che ne impedivano la piena efficacia.</u>

A tal proposito, si segnala che il nuovo regolamento ha:

- ampliato l'ambito di applicazione (attraverso l'estensione anche ai rifiuti abbandonati codice <u>CER 200301</u>; si veda Allegato 1: Tabella 1 – Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato);
- previsto nuovi e più favorevoli limiti qualitativi di concentrazione degli inquinanti (differenziati in funzione dei diversi utilizzi);
- introdotto importanti semplificazioni procedurali.

Si precisa che il Decreto, così come stabilito all'**art. 7**, sarà sottoposto ad una <u>fase di monitoraggio</u> <u>della durata di 24 mesi dalla data in entrata in vigore del regolamento</u>, in base al quale il Ministero valuterà l'adeguatezza delle nuove disposizioni e di apportare eventuali correttivi necessari per ottimizzare ulteriormente le pratiche di riutilizzo dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, ovvero implementarne l'uso nei nuovi processi produttivi o in altre opere e manufatti edili.

Si segnala, infine, che, come stabilito all'**art. 8**, <u>ai fini dell'adeguamenti ai nuovi criteri e alle nuove disposizioni</u>, **i produttori di aggregato recuperato avranno tempo fino al 25 marzo 2025** (180 giorni a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo regolamento) per:

- 1. presentare all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (**Procedura Semplificata**);
- inviare un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del D.lgs. 152/2006 (Procedura Ordinaria).

Per maggiori dettagli sul decreto e sulle sue implicazioni operative si rinvia al testo completo del Decreto MASE 28 giugno 2024, n.127